



# COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PARTITA IVA 00354730392

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

P.G. n.14939/2020

## ORDINANZA TL n. 94/2020

**DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA E DI CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE ED ALTRI CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE  
IN OCCASIONE DEL COMIZIO A CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE  
NELLA GIORNATA DEL 24 gennaio 2020**

### IL SINDACO

**Premesso** che il 24 gennaio 2020 a Ravenna presso la Piazza del Popolo avrà svolgimento un comizio a chiusura della campagna elettorale per le elezioni dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta della regione Emilia Romagna, tenuto dal leader della Lega On. Matteo Salvini;

**Considerato** che nella medesima giornata il movimento delle "Sardine" in concomitanza con la manifestazione suindicata si ritroverà invece nella vicina Piazza Kennedy a partire dalle ore 18,00;

**Vista** la nota pervenuta da parte della Questura di Ravenna prot. 5438 del 23/01/2020 con la quale, in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse alla sopraindicata manifestazione in programma nella Piazza del Popolo, chiede a questa amministrazione di valutare la possibilità di predisporre per la giornata in argomento il divieto alla somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine, nelle seguenti aree: piazza del Popolo, piazza Einaudi, Piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Kennedy e nelle zone limitrofe, dalle ore 15,00 alle ore 23,00;

**Vista** la nota del Comando della Polizia Locale del 23/01/2020, con la quale, in relazione alla sopraindicata richiesta della Questura, evidenzia l'opportunità di prevedere tale divieto anche nella seguente parte di territorio: Via Matteotti, Via Mentana, Piazza Andrea Costa, Via IV Novembre, Via Cairoli, Via Serafino Ferruzzi, Piazza Unità D'Italia, Via della Tesoreria Vecchia, Via Gordini, Via Mariani nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e Via Antica Zecca, Via Antica Zecca, Vicolo degli Ariani, Via Diaz nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Vicolo degli Ariani, Via Gioacchino Rasponi come pure di estendere tale divieto anche alle aree di pertinenza dei pubblici esercizi ubicati negli ambiti sopradescritti;

**Considerato** che gli eventi sopraccitati richiameranno un pubblico numeroso e variegato, proveniente non solo dalla città di Ravenna, ma anche da quelle limitrofe;

**Considerato** che la vendita per asporto delle bevande in contenitori di vetro e lattine, effettuata dalle attività presenti nell'ambito della seguente parte di territorio: Piazza del

Popolo, Piazza Einaudi, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Piazza Kennedy, Via Matteotti, Via Mentana, Piazza Andrea Costa, Via IV Novembre, Via Cairoli, Via Serafino Ferruzzi, Piazza Unità D'Italia, Via della Tesoreria Vecchia, Via Gordini, Via Mariani nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e Via Antica Zecca, Via Antica Zecca, Vicolo degli Ariani, Via Diaz nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Vicolo degli Ariani, Via Gioacchino Rasponi, può contribuire allo sviluppo di fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica, dato che le bevande vendute per asporto vengono spesso consumate all'esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza attenzione per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato;

**Ritenuto** che ciò costituisca inoltre fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché tali contenitori possono essere utilizzati in alcuni casi come strumenti atti ad offendere;

**Vista** l'esigenza di prevenire episodi ed atti vandalici, che potrebbero porre a rischio la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, con la predisposizione di ogni misura idonea ad evitare deturpamenti e pericoli per le persone e le cose, che vanificherebbero il significato e l'importanza di quello che vuole essere una libertà di manifestazione di pensiero;

**Considerato** che il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina rientra tra le anzidette misure e che misure simili a quelle del presente atto, hanno sortito in occasioni analoghe esiti sicuramente positivi, determinando un efficace contrasto e favorendo il contenimento di fenomeni di degrado urbano ed ambientale, nonché di sicurezza delle persone e del territorio;

**Ritenuto**, pertanto, in occasione del comizio del leader della lega e della concomitante manifestazione delle Sardine, prevedere nell'ambito della seguente parte di territorio: Piazza del Popolo, Piazza Einaudi, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Piazza Kennedy, Via Matteotti, Via Mentana, Piazza Andrea Costa, Via IV Novembre, Via Cairoli, Via Serafino Ferruzzi, Piazza Unità D'Italia, Via della Tesoreria Vecchia, Via Gordini, Via Mariani nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e Via Antica Zecca, Via Antica Zecca, Vicolo degli Ariani, Via Diaz nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Vicolo degli Ariani, Via Gioacchino Rasponi

nella fascia oraria dalle ore 15,00 alle ore 23,00 del 24 gennaio 2020:

- il divieto di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro ed in lattina negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nelle attività commerciali di vendita di cui al D.Lgs. n. 114/98, comprese le vendite con distributori automatici, nelle attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, etc.), nei circoli privati, nelle attività di commercio su area pubblica,
- il divieto di consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;

**Tenuto** conto dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

**Dato atto** che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. il numero molto elevato ed indistinto dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e, pertanto, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008: “Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali”;

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## **O R D I N A**

per i motivi indicati in premessa:

**il giorno 24 GENNAIO 2020 dalle ore 15,00 alle ore 23,00, nell'ambito della seguente parte di territorio: Piazza del Popolo, Piazza Einaudi, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Piazza Kennedy, Via Matteotti, Via Mentana, Piazza Andrea Costa, Via IV Novembre, Via Cairoli, Via Serafino Ferruzzi, Piazza Unità D'Italia, Via della Tesoreria Vecchia, Via Gordini, Via Mariani nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e Via Antica Zecca, Via Antica Zecca, Vicolo degli Ariani, Via Diaz nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Vicolo degli Ariani, Via Gioacchino Rasponi**

in occasione dello svolgimento del comizio a chiusura della campagna elettorale per le elezioni dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta della regione Emilia Romagna e della concomitante manifestazione delle Sardine:

- 1. il divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/98, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto ecc.), dei circoli privati, e nelle attività di commercio su area pubblica, di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro o in lattina, al fine di evitarne l'abbandono generalizzato e diffuso con i conseguenti, relativi pregiudizi e danni alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale. Tale divieto è esteso anche alle aree esterne di pertinenza autorizzate.**
- 2. il divieto di consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Tale divieto è esteso anche alle aree esterne di pertinenza autorizzate dei pubblici esercizi.**

Il mancato rispetto alla disposizione contenuta al punto 1) comporterà violazione alle norme vigenti e sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad Euro 400,00.

Il mancato rispetto alla disposizione contenuta al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, così come definita dalla delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, con pagamento in misura ridotta di Euro 200,00.

## **DISPONE**

che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti farlo osservare;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 23 gennaio 2020

**IL SINDACO**

Michele de Pascale